

ACCORDO EX ART. 6 comma 1, LETT. T del DM 150/23

MEDYAPRO, DIVISIONE ADR DI PROGEST SERVIZI SRL, Organismo di Mediazione iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 1048 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, secondo il D.Lgs 28/2010 e il D.M. 150/23, e succ. mod., con sede legale a Verona (CAP37126), Via Mameli n.11, C.F. e P.I. n. 01895310231 in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore* dott. Fabio Felicini, (di seguito denominata "**MedyaPro**");

E

ITALIA CONCILIA, organismo di Mediazione iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 492 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, secondo il D.Lgs 28/2010 e il D.M. 150/23, e succ. modd., con sede legale a PARMA C.F. e P.I. n. 03944110406 in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore* VIRGINIA TUSSI, (di seguito denominata "ITALIA CONCILIA");

PREMESSO

- Che il Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche prevede, nelle materie di cui all'art.5, l'esperimento del procedimento di mediazione civile quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale e che le istanze di mediazione civile debbano essere depositate presso l'Organismo del luogo dove si trova il giudice territorialmente competente per la controversia;
- Che, per Organismo del luogo dove si trova il giudice territorialmente competente per la controversia, deve intendersi sia la sede principale dell'Organismo di mediazione che tutte le sue sedi locali, quali articolazioni operative dell'ente;
- Che l'art.6, comma 1, lett. t), del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2023, n. 150 prevede che ciascun organismo di mediazione possa avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo;
- Che, conseguentemente, gli Organismi di mediazione privi di sedi operative su tutto il territorio nazionale si trovano nelle condizioni di non poter ricevere istanze di mediazione ogni qual volta le stesse non rientrino nella propria competenza territoriale;
- Che è interesse precipuo di tanti Organismi di mediazione civile di potersi avvalere delle strutture, del personale e dei Mediatori di altri Organismi al fine di gestire in sinergia procedure di mediazione da svolgersi in altra sede territorialmente competente;
- Che **MEDYAPRO** Divisione ADR di Progest Servizi Srl e ITALIA CONCILIA sono iscritti nel Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia e intendono con tale accordo avvalersi reciprocamente delle proprie strutture, del personale e dei mediatori al fine di gestire le procedure di mediazione da svolgersi in altra sede territorialmente competente rispetto alle proprie;

tutto quanto sopra premesso, **MEDYAPRO** E ITALIA CONCILIA stipulano e concordano quanto segue.

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente *Accordo*.

ART. 2 – SOGGETTI E OGGETTO

Ai fini del presente accordo, redatto ai sensi dell'art. 7, n. 2, lett. c), del Decreto Ministeriale 18 ottobre

2010 n. 180, per **Organismo principale** si intende l'Organismo di mediazione che ha ricevuto e protocollato una istanza di mediazione e per **Organismo territoriale competente** si intende l'Organismo che, ai sensi del D. Lgs. 28/2010, è territorialmente competente, anche attraverso le proprie sedi locali, per gestire la procedura di mediazione trasmessa dall'Organismo principale.

Oggetto del presente *Accordo* è la condivisione reciproca delle proprie strutture, del proprio personale e dei propri Mediatori per la gestione delle procedure di mediazione civile nel rispetto del principio di competenza territoriale di cui in premessa.

ART. 3 - REGOLAMENTAZIONE

L'**Organismo principale** protocolla l'istanza di mediazione e comunica via pec o mail, con dovuto preavviso anche telefonico, all'**Organismo territoriale competente** la necessità di usufruire di una sede territoriale di quest'ultimo indicando numero pratica giorno ed ora e quant'altro possa essere ritenuto utile.

Entro e non oltre due giorni lavorativi successivi al ricevimento della comunicazione, l'**Organismo territoriale competente** provvede, a sua volta, a comunicare, sempre via pec o mail, all'**Organismo principale** la disponibilità della sede territoriale competente per svolgere la mediazione.

L'**Organismo territoriale** metterà a disposizione la propria sede e il personale di accoglienza e la mediazione verrà svolta da un mediatore in forza all'**Organismo principale** (a) oppure qualora fosse necessario e richiesto l'**Organismo territoriale competente** metterà a disposizione anche un proprio mediatore (b), in base alle competenze previste per la mediazione.

Una volta ricevuta la comunicazione di presa in carico, l'**Organismo principale** invierà la convocazione in mediazione alle parti, precisando che, in virtù del presente accordo, l'incontro si terrà presso la sede dell'**Organismo territoriale competente**, con chiara indicazione dell'indirizzo.

In tutti i casi, la procedura di mediazione potrà eventualmente essere gestita anche soltanto on line (c), attraverso una piattaforma informatica messa a disposizione dall'**Organismo principale** e senza utilizzazione dei locali e delle risorse dell'**Organismo territoriale competente**. Anche in caso di mediazione on line dovrà essere richiesta l'autorizzazione all'utilizzo fisico della sede, con indicazione del giorno e dell'ora, stante la possibilità che il chiamato possa presentarsi, anche senza preventiva adesione, presso la sede dell'**Organismo territoriale competente**.

E-mail riassuntiva dei termini della convocazione (N. Prativa, parti, valore, materia) sarà tempestivamente rimessa dall'**Organismo Principale** all'**Organismo territoriale competente**.

Gli Organismi si impegnano a garantire un'alta qualità del servizio e a rispettare con particolare attenzione il Codice Etico e la vigente normativa in tema di protezione dei dati sensibili e personali.

Con riferimento al procedimento di mediazione qualsiasi responsabilità nei confronti dei terzi, diretta o indiretta, che insorga relativamente ad ogni singolo procedimento di mediazione gestito ed espletato secondo quanto previsto dal presente accordo, va attribuita in via esclusiva all'**Organismo principale**.

ART. 4 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Nel caso in cui il procedimento di mediazione sia effettivamente svolto in presenza presso le strutture dell'**Organismo territoriale competente**, quindi con esclusione delle mediazioni on line, le indennità di mediazione (spese di avvio e spese di mediazione) per le procedure gestite a norma del presente *Accordo* saranno così suddivise:

- 85 % all'**Organismo principale**
- 15 % all'**Organismo territoriale competente**.

Qualora sia previsto, perché richiesto, l'intervento di un mediatore dell'**Organismo territoriale competente** (sub b), questi sarà remunerato secondo i compensi e con le modalità stabiliti dall'**Organismo principale**, che dovranno essere esplicitati. In caso di co-mediazione il compenso sarà attribuito ad ogni mediatore nella misura del 50%. Il mediatore dovrà far pervenire all'**Organismo principale** tutta la documentazione

prevista dalla normativa e dall'*Organismo principale* stesso per l'accettazione degli incarichi di mediazione, fra questi anche l'accettazione del compenso previsto.

Le indennità di mediazione e le modalità di incasso che si applicano sono quelle relative all'*Organismo principale*. Le tariffe degli *Organismi* sono pubblicate sui rispettivi siti internet (www.medyapro.it e

www.italia-concilia.it

L'*Organismo principale* si impegna a comunicare il valore della mediazione ed a informare tempo per tempo degli introiti ricevuti, con liquidazione all'*Organismo territoriale* competente, degli importi entro il giorno 5 del mese successivo l'avvenuto introito.

Poiché è comune l'interesse di ambedue gli *Organismi* firmatari di diffondere l'istituto della mediazione e di offrire un servizio ai clienti presenti nelle rispettive sedi, così come non significativi sono i compensi in relazione all'onere amministrativo, nel primo anno, salvo proroga e a titolo sperimentale, con l'eccezione dell'ipotesi sub b) (mediatore dell'*Organismo territoriale* competente) nessun importo sarà corrisposto a qualsiasi titolo.

ART. 5 - DURATA, DECADENZA E RECESSO

Il presente accordo avrà durata annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione; si rinnoverà tacitamente di anno in anno, salvo che una delle parti comunichi per iscritto la disdetta con preavviso di almeno 30 giorni prima della scadenza. In caso di recesso per qualsiasi causa, resta fermo ed impregiudicato l'obbligo di portare a regolare compimento e chiusura i procedimenti di mediazione in corso.

ART. 6 - SEDI CONVENZIONATE ED IMPEGNO ALLA COMUNICAZIONE DI POSSIBILI VARIAZIONI, ANCHE DI INDIRIZZI

Di seguito sono riportate le sedi convenzionate territorialmente competenti per ciascun *Organismo*, nelle quali non è possibile svolgere mediazioni in presenza da parte dell'*Organismo principale*.

Gli *Organismi* si impegnano a comunicare le variazioni che dovessero intervenire nell'apertura o chiusura o semplice variazione degli indirizzi, entro 5 giorni lavorativi dall'avvenuto provvedimento amministrativo del Ministero o, comunque, dal recepimento nel registro ministeriale, della variazione intervenuta.

ART. 7 - PRIVACY E CORRISPONDENZA

Il trattamento dei dati personali degli *Organismi*, ai fini dell'esecuzione del presente accordo e della successiva erogazione dei relativi servizi, avverrà ai sensi dell'Autorizzazione n. 5/2012 del Garante della Privacy, dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 ed in forza del consenso al trattamento dei dati manifestato con la sottoscrizione del protocollo d'intesa.

Le comunicazioni tra gli *Organismi* avverranno a mezzo email ai seguenti indirizzi:

- MEDYAPRO: info@medyapro.it
- Italia Concilia @ famoil .com

Ciascun *Organismo* si impegna, pertanto, a tenere attivo il proprio indirizzo ed a comunicare tempestivamente eventuali successive modifiche.

Saranno comunque sempre valide le comunicazioni scambiate ai rispettivi indirizzi Pec di seguito indicati:

- MEDYAPRO: info@pec.medyapro.it
- Italia Concilia @ pec.it

ART. 8 - CLAUSOLA DI MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia relativa, o dipendente, o connessa o comunque inerente all'interpretazione, e/o all'esecuzione e/o alla risoluzione del presente contratto, anche dopo la cessazione del rapporto stesso, deve essere preliminarmente assoggettata da una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche, prima di procedere con un eventuale giudizio.

Per tutte queste controversie, la legge applicabile è quella dello Stato Italiano, ed è competenza esclusiva del Foro dell'*Organismo principale*

Letto, approvato e sottoscritto
MEDYAPRO
(Divisione ADR Progest Servizi Srl)
Via Mameli, 11
37126 Verona (VR)

Verona, _____

3.6.24

MEDYAPRO DIVISIONE ADR DI PROGEST SERVIZI SRL

Dott. Fabio Felicini

Le parti approvano espressamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, 1342 e segg. del c.c. gli articoli n. 3 (Regolamentazione), 4 (Trattamento economico), 7 (Privacy e corrispondenza) e 8 (Clausola di mediazione e foro competente).

MEDYAPRO
(Divisione ADR Progest Servizi Srl)
Via Mameli, 11
37126 Verona (VR)

MEDYAPRO DIVISIONE ADR DI PROGEST SERVIZI SRL

Dott. Fabio Felicini

3.6.24

ITALIA CONCILIA srl
Quartiere L. Longo, 25
29010 CASTELVERDE (PR) (PC)
Cod. Fisc. e P. IVA: 0394411408
PEC: italia.concilia@legalmail.
SDI: USAL8PV

ITALIA CONCILIA srl
Quartiere L. Longo, 25
29010 CASTELVERDE (PR) (PC)
Cod. Fisc. e P. IVA: 0394411408
PEC: italia.concilia@legalmail.
SDI: USAL8PV

Sedi operative _____ :

SEDE	TRIBUNALE COMPETENTE

Sedi operative MedyaPro

SEDE	TRIBUNALE COMPETENTE
Verona (VR), Via Mameli, 11	Tribunale di VERONA
Milano (MI), Via Podgora 12 A	Tribunale di MILANO
Roma (RM), Viale Trastevere, 209	Tribunale di ROMA
Reggio Emilia (RE), Via Fratelli Manfredi, 4 -42124	Tribunale di REGGIO EMILIA
Torri di Quartesolo (VI), Via degli Alpini, 26	Tribunale di VICENZA
Sedi dirette, da utilizzare solo in modalità telematica:	
Lecce (LE), Via Alfieri, 8	Tribunale di LECCE
Busto Arsizio (VA), Via Libia, 2	Tribunale di BUSTO ARSIZIO
Brescia, c/o Museo delle Millemiglia, Viale Bornata	Tribunale di BRESCIA

Regione	Foro	Sede di mediazione
ABRUZZO	Pescara	via D'Annunzio, 267
ABRUZZO	Pescara	Pescara, via dei Peligni 102
CALABRIA	Crotone	Petronà (CZ) 88050 Via Picolaro 7
CALABRIA	Castrovillari	Castrovillari (CS) 87012, contrada Archidero
CAMPANIA	Napoli Nord	Aversa CE 81031 VIA MICHELANGELO 103
CAMPANIA	Napoli	Portici (Na) Via Cardano 39
CAMPANIA	Napoli	Via Ascanio 1
CAMPANIA	Napoli Nord	Casoria via Piave 57
CAMPANIA	Salerno	Pontecagnano Fanano 84098, Via Padre Carmelo Gentile 14 - 20
CAMPANIA	Salerno	Salerno Via Porta Catena 15
CAMPANIA	Napoli Nord	Giugliano in Campania, v.le M. Vecchia 196
CAMPANIA	Santa Maria Capua Vetere	Santa Maria Capua Vetere Via Gramsci 42
EMILIAROMAGNA	Bologna	Pianoro (Bo) Via Del Cappello, 12
EMILIAROMAGNA	Rimini	Rimini Via Flaminia 171
EMILIAROMAGNA	Rimini	Morciano di Romagna, Via Abbazia 72M
EMILIAROMAGNA	Rimini	Rimini Via Fratelli Leurini 2
LAZIO	Roma	Roma Via Guido Reni 35
LAZIO	Pomezia	Pomezia (RM) 00070, via D. Alighieri, 11
LIGURIA	La Spezia	La Spezia via del Carmine, 8
LIGURIA	Genova	Genova, (GE) 16121, Via B. Bosco, 45/16
LOMBARDIA	Brescia	Moniga Del Garda (Bs) Via S. Michele Snc
LOMBARDIA	Cremona	Sesto Ed Uniti (Cr) Via Veneto, 7
LOMBARDIA	Milano	Milano Via R. Di Lauria, 9
MARCHE	Pesaro	Gabicce Mare (Pu) Via Eritrea 6
PIEMONTE	Orbassano	Orbassano (TO) 10043, via A. De Gasperi, 2
PUGLIA	Bari	Altamura via F. de Pinedo
SARDEGNA	Lodè	Lodè (NU) 08020, via Don Migliorisi, 5
SICILIA	Catania	Catania Via Androne 73
SICILIA	Catania	Catania Via Monsignor Ventimiglia 117
SICILIA	Palermo	Palermo Via Delle Alpi 56 90100
SICILIA	Palermo	Palermo Piazza Giovanni Amendola 31
SICILIA	Palermo	Palermo Via D. Trentacoste 64
TOSCANA	Pisa	Pisa Via Maiorca 62
VENETO	Padova	Padova Via Boiardo 2
VENETO	Venezia	Mestre (Ve) Via Torino 63H 30172